

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ANGELO ALESSANDRI

La seduta comincia alle 18,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione delle proposte di legge Lanzarin e altri: Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e altre disposizioni in materia ambientale (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (C. 4240-B); Faenzi e altri: Modifiche ai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152, e 3 dicembre 2010, n. 205, e altre disposizioni in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali (C. 5060).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lanzarin e altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e altre disposizioni in materia ambientale», già approvata dalla Camera nella seduta del 16 febbraio 2012 e modificata dal Senato nella seduta del 9 maggio 2012; Faenzi e altri: «Modifiche ai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152, e 3 dicembre 2010, n. 205, e altre disposizioni

in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali».

Avverto che l'ufficio di presidenza ha definito l'organizzazione della discussione dei provvedimenti in discussione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente le abbinate proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, adottando come testo base un nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B, poi ulteriormente modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti anche in recepimento dei pareri espressi da parte delle competenti Commissioni in sede consultiva.

Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a tale richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di oggi 21 dicembre 2012, il predetto trasferimento di sede delle citate proposte di legge, che risultano ora assegnate in sede legislativa alla VIII Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALESSANDRO BRATTI, *Relatore*. Sarò brevissimo. Il nuovo testo elaborato in sede referente dalla Commissione ci ha consentito di recepire le condizioni e osservazioni formulate dalle Commissioni in sede consultiva — a partire da quelle provenienti dalla Ragioneria generale dello Stato — contenute nel parere della V Commissione. Tuttavia, ritengo che, a parte l'intervento su un articolo che credo fosse abbastanza significativo, tutte le modifiche apportate all'articolato non stravolgono la filosofia con cui abbiamo

svolto il nostro lavoro e predisposto un testo che io continuo a reputare un buon testo, capace di dare risposte concrete alle esigenze del territorio e degli operatori del settore.

Propongo, pertanto, di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B elaborato dalla Commissione in sede referente.

Concludo, formulando l'auspicio che il Senato, che è pronto a ricevere il provvedimento che noi stiamo per licenziare, possa approvarlo definitivamente nelle prossime ore, scongiurando il rischio che tutto il nostro lavoro sia vanificato dalla fine anticipata della legislatura.

TULLIO FANELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare*. Il Governo esprime parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B, come risultante al termine dell'esame in sede referente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito, come proposto dal relatore, di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B, nel testo risultante al termine dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

(Così rimane stabilito).

Avverto che, a seguito di quanto convenuto al fine di consentire la conclusione della discussione entro la giornata odierna, i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti al testo adottato come testo base.

Prima di passare all'esame degli articoli, ricordo che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, i progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni ap-

portate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera. La Commissione non sarà pertanto chiamata a pronunciarsi sull'articolo 5, in quanto non modificato dal Senato.

Passiamo quindi all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 20.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

ALESSANDRO BRATTI, *Relatore*. Ricordo che l'articolo 21 reca integrazioni della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante delega al Governo per l'utilizzo di pesticidi. Considerato, tuttavia, che, a norma dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, le norme in materia di delegazione legislativa devono essere oggetto di approvazione diretta da parte dell'Assemblea, propongo di sopprimere l'articolo 21.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 21.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'articolo 22.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 23.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 24.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 25.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 26.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 27.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 28.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 29.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 30.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 31.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 32.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 33.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 34.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di intervenire per
dichiarazione di voto finale, avverto che il

nuovo testo della proposta di legge di legge
C. 4240-B, adottato come testo base, sarà
subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo, ai sensi del-
l'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, il deputato Nucara è in missione
per incarico del suo ufficio.

Comunico altresì che, ai sensi dell'ar-
ticolo 19, comma 4, del Regolamento, i
deputati Bocci, Guido Dussin, Esposito e
Ginoble sono sostituiti, rispettivamente,
dai deputati Froner, Comaroli, Sereni e
Giacomelli.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale della proposta di legge di cui si è
testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lanzarin e altri:
« Modifiche al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e altre disposizioni in materia
ambientale » *(Approvata dalla Camera e
modificata dal Senato)* (C. 4240-B):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	23
Hanno votato sì	23

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta
di legge C. 5060.

Hanno votato sì: Alessandri, Benamati, Froner in sostituzione di Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Dionisi, Comaroli in sostituzione di Guido Dussin, Sereni in sostituzione di Esposito, Giacomelli in sostituzione di Ginoble, Iannuzzi, Lanzarin, Marantelli, Mariani, Misiti, Mondello, Morassut, Motta, Realacci, Togni, Tortoli, Vella e Viola.

Discussione della proposta di legge Motta ed altri: Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (C. 4573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Motta ed altri: « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ».

Avverto che l'ufficio di presidenza ha definito l'organizzazione della discussione dei provvedimenti in discussione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Ricordo che la Commissione ha esaminato in sede referente la proposta di legge in esame elaborando, anche a seguito dei pareri espressi da parte delle competenti Commissioni in sede consultiva, un nuovo testo, che è in distribuzione. Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a tale richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di oggi 21 dicembre 2012, il predetto trasferimento di sede del disegno di legge sopra citato, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla VIII Commissione.

Dichiaro, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

CHIARA BRAGA, *Relatore*. Nel fare rinvio alla relazione svolta in sede referente nella seduta del 2 febbraio 2012, vorrei soltanto esprimere soddisfazione per il fatto che, con la seduta odierna, la

Camera approva un provvedimento importante, che non produce oneri per la finanza pubblica, ma che, facendo proprie le istanze provenienti dal vasto mondo dell'associazionismo, persegue il giusto obiettivo di arrivare, attraverso l'emanazione di un unico regolamento, al definitivo superamento dell'attuale frammentazione della normativa relativa alle prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche. Propongo, pertanto, di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4573 elaborato dalla Commissione in sede referente. Concludo, esprimendo un sentito ringraziamento alla collega Motta, prima firmataria della proposta di legge, e a tutti i colleghi della Commissione per il proficuo lavoro svolto.

GUIDO IMPROTA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Il Governo esprime parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge C. 4573, come risultante al termine dell'esame in sede referente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito, come proposto dal relatore, di adottare come testo base per il prosieguo della discussione, il nuovo testo della proposta di legge, come risultante al termine dell'esame in sede referente (*vedi allegato 2*).

(Così rimane stabilito).

Comunico che, al fine di consentire la conclusione della discussione entro la giornata di oggi, i rappresentanti dei gruppi hanno convenuto di rinunciare al termine per la presentazione di emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverto che, consistendo la proposta di legge di un solo articolo e non essendo stati presentati emendamenti, si procederà di-

rettamente alla votazione nominale, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, il deputato Nucara è in missione per incarico del suo ufficio.

Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, i deputati Bocci, Guido Dussin, Esposito, Ginoble e Margiotta sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Froner, Comaroli, Sereni, Giacomelli e Cavallaro.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale della proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Motta ed altri: « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche » (C. 4573):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Alessandri, Benamati, Froner in sostituzione di Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Dionisi, Comaroli in sostituzione di Guido Dussin, Sereni in sostituzione di Esposito, Giacomelli in sostituzione di Ginoble, Iannuzzi, Lanzarin, Marantelli, Cavallaro in sostituzione di Margiotta, Mariani, Misiti, Mondello, Morassut, Motta, Pizzimbone, Realacci, Togni, Tortoli, Vella e Viola.

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

*Licenziato per la stampa
l'8 febbraio 2013.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

**NUOVO TESTO COME RISULTANTE AL TERMINE DELL'ESAME
IN SEDE REFERENTE ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Modifica all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi idrici).

1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, la cui validità è di quattro anni, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti).

1. All'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A tal fine i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento sono tenuti a intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione di quanto previsto al periodo precedente ».

ART. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 182-ter, comma 2, aliena, dopo le parole: « e gli ATO » sono inserite le seguenti: « ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, »;

b) all'articolo 183, comma 1:

1) alla lettera d), dopo le parole: « in modo differenziato » sono aggiunte le seguenti: « , nonché rifiuti originati da imballaggi compostabili, con certificazione UNI EN 13432:2002 »;

2) alla lettera e), dopo la parola: « domestiche » sono inserite le seguenti: « e non domestiche »;

3) alla lettera ee), dopo le parole: « che rispetti » è inserita la seguente: « esclusivamente »; c) all'articolo 195:

1) al comma 1, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

« s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capi-

tolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di materiali aggregati artificiali derivanti da processi siderurgici rispondenti alla normativa tecnica di settore e di prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter del presente decreto e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome »;

d) all'articolo 206, comma 1:

1) alla lettera i), le parole: « dei rifiuti urbani » sono soppresse;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acqui-

sto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto. Gli accordi e i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa »;

2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature).

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi

urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

ART. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime ».

2. Il comma 2 dell'articolo 216-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze ».

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti).

1. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con particolare riferimento ai seguenti: *a)* separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; *b)* diffusione del compostaggio domestico; *c)* promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; *d)* sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; *e)* sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio possono essere conferiti anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio ».

ART. 7.

(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata).

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare

raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1 ».

ART. 8.

(Introduzione dell'articolo 213-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Nel capo IV del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 213 è aggiunto il seguente:

« ART. 213-bis. — *(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica).* — 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2

del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso).

1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detto contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della rispettiva cessione ».

ART. 10.

(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di manutenzione e interventi di adeguamento).

1. All'articolo 242, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo, le parole: « di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche » sono sostituite dalle seguenti: « di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrato »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle medesime condizioni sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento degli impianti alla normativa vigente e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti ».

ART. 11.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli).

1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 kilocalorie/ora per corpo essiccante »;

b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato ».

ART. 12.

(Utilizzo di terre e rocce da scavo).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

3. Il decreto di cui all'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 13.

(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo).

1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:

a) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;

b) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

c) i residui non sono sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera b) diverso dalla normale pratica industriale;

d) i residui sono conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.

3. I fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricor-

rono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:

a) non contengano acrilamide e poliacrilamide;

b) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 m³ di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri, che non siano superati i limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012;

c) sia eseguito ogni 1000 m³ di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempiamenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

6. L'idoneità allo specifico utilizzo deve essere verificata in riferimento alla legi-

slazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del Decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012 n. 161 e successive modificazioni.

7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

ART. 14.

(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).

01. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ».

1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « servizio pubblico » sono inserite le seguenti: « o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso ».

2. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: « , e possono affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, riscossione ed accertamento della maggiorazione di cui al comma 13 ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ».

3. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per i rifiuti solidi urbani non si applicano i limiti massimi indicati al primo periodo del presente comma ».

4. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

5. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, le parole: « Fino al 2 luglio 2012 » sono soppresse;

b) al comma 9, lettera a), le parole: « cento chilogrammi o cento litri l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « trecento chilogrammi o trecento litri l'anno »;

c) al comma 9, lettera b), le parole: « cento chilogrammi o cento litri all'anno » sono sostituite dalle seguenti: « trecento chilogrammi o trecento litri l'anno »;

6. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o

forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

7. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di compost o a fini energetici.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui

all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: « , effettuato » fino a: « 6.000 kg » sono soppresse.

3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.